

La Grande Sezione si pronuncia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione degli aiuti di Stato alla Chiesa cattolica

di Andrea Circolo

Title: The Grand Chamber rules on the compatibility with EU law of State aids to the Catholic Church

Keywords: Reference for a preliminary ruling; Competition; State aids.

1. – Il rinvio pregiudiziale sottoposto alla Corte verte, nella fattispecie, sull'interpretazione dell'art. 107, par. 1 TFUE. La richiesta di pronuncia del *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo* di Madrid (Tribunale amministrativo, sez. 4) ha origine nel rigetto, da parte dell'*Órgano de Gestión Tributaria* (Ufficio tributi) del Comune di Getafe, dell'istanza della *Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania* (Congregazione religiosa) volta ad ottenere il rimborso di una somma da essa pagata (EUR 23.730) a titolo dell'imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere (c.d. ICIO).

In particolare, la Congregazione della Chiesa cattolica spagnola, in qualità di ente responsabile di una scuola religiosa, ripeteva quanto pagato per alcuni lavori realizzati in un edificio scolastico che ospita la sala conferenze della scuola, invocando, nell'occasione, un accordo concluso tra la Spagna e la Santa sede, prima dell'adesione della Spagna alle Comunità europee; accordo che prevede diverse esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica. La sala in questione è utilizzata nell'esercizio dell'istruzione primaria e secondaria dello Stato, equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e sovvenzionata totalmente da fondi pubblici; tuttavia, parimenti, essa è impiegata per fini di istruzione prescolare (*educación infantil*), extrascolastica (*bachillerato*) e post-obbligatoria (*formación profesional*) libera, non partecipe del bilancio pubblico e per la quale vengono percepite rette d'iscrizione. La richiesta di rimborso è stata respinta dall'Ufficio tributi, in quanto l'esenzione non si applicherebbe per un'attività della Chiesa cattolica in assenza del carattere strettamente religioso della stessa.

Il Tribunale amministrativo, investito della controversia dalla Congregazione religiosa, proponeva ai giudici di Lussemburgo un solo quesito, che, tuttavia, ne contiene implicitamente due, ovvero se l'esenzione fiscale controversa, nel caso di specie applicata ad un edificio scolastico, possa costituire un aiuto di Stato vietato dal diritto dell'Unione, e allo stesso tempo, se l'eventualità in cui uno Stato membro esenti una comunità religiosa da talune imposte, in relazione ad attività non strettamente religiose, debba essere considerata alla stregua di un aiuto di Stato vietato.

2. – Per poter rispondere a quanto richiesto, la Corte è chiamata anzitutto a valutare se, nella fattispecie, l'attività svolta dalla Congregazione possa configurarsi come attività d'impresa, e, in secondo luogo, se siano interamente soddisfatte le quattro condizioni di cui all'art. 107, par. 1 TFUE, ai fini della qualificazione dell'esenzione come *aiuto di Stato*, vale a dire se

questa si prefiguri come intervento dello Stato o sia effettuata mediante risorse statali; se tale misura è idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri; se un intervento di tal tipo conceda un vantaggio selettivo; se essa sia in grado di falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sulla funzione e la nozione di *aiuti di Stato*, v. *Italia c. Commissione*, 02.07.1974, 173/73, EU:C:1974:71, punto 26; *Air Liquide Industries Belgium*, 15.06.2006, C-393/04 e C-41/05, EU:C:2006:403, punto 27).

La Corte analizza in prima battuta la nozione di *impresa* nel contesto del diritto dell'Unione: secondo una consolidata giurisprudenza essa comprende, in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico - pubblico o privato - di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento (a tal proposito, v. *Cassa di Risparmio di Firenze e a.*, 10.01.2006, C-222/04, EU:C:2006:8, punto 107; *Total c. Commissione*, 17.09.2015, C-597/13 P, EU:C:2015:613, punto 33). Pertanto, laddove l'attività in questione possa essere qualificata come *economica*, la circostanza che essa sia esercitata da una comunità religiosa non impedisce l'applicazione delle norme del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza (cfr. *Wouters e a.*, 19.02.2002, C-309/99, EU:C:2002:98, punto 112: *un ente che non esercita alcuna attività economica non costituisce un'impresa ai sensi del diritto della concorrenza*; v. *Steymann*, 05.10.1988, 196/87, EU:C:1988:475, punti 9 e 14).

La Corte ricorda che la qualificazione come *attività economica* deve essere esaminata per ciascuna delle diverse attività esercitate da una stessa determinata entità (cfr. MOTOE, 10.07.2008, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 25). Nel caso di specie, è pacifico che la Congregazione eserciti tre tipi di attività in seno alla scuola *La Inmaculada*, ovvero attività strettamente religiose, un insegnamento sovvenzionato dallo Stato spagnolo e un insegnamento libero, senza contributo finanziario di tale Stato membro. A tal proposito, i giudici di Lussemburgo precisano che non è escluso che uno stesso istituto possa esercitare più attività, che siano al tempo stesso economiche e non economiche; tuttavia, è condizione necessaria che esso tenga una contabilità separata per quanto riguarda i diversi finanziamenti ricevuti, in modo da escludere qualsiasi rischio di sovvenzione *incrociata* delle sue attività economiche mediante fondi pubblici di cui esso beneficia a titolo delle sue attività non economiche.

Considerato che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato e che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono servizi e, posto ulteriormente che lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell'offrire un servizio in cambio di una remunerazione, la Corte, in relazione al primo punto, stabilisce che spetta al giudice del rinvio decidere, alla luce di tale indicazioni se e, eventualmente, quali tra le attività di insegnamento esercitate dalla Congregazione presentino carattere economico o meno ai fini dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 107, par. 1 TFUE (per ultima, v. *Commissione c. Ungheria*, 23.02.2016, C-179/14, EU:C:2016:108, punto 149).

Nondimeno, la Corte specifica che, al fine di riconoscere il carattere non economico di siffatti servizi didattici, è sufficiente che con essi sia perseguito realmente un obiettivo sociale, culturale ed educativo, motivo per il quale le attività di insegnamento della Congregazione, finanziate totalmente dallo Stato spagnolo, non costituirebbero attività di impresa (in tal senso, v. sentenze *Commissione c. Germania*, 11.09.2007, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 68; *Private Barnehagers c. Autorità di vigilanza EFTA*, 21.02.2008, E-5/07, *Report of the EFTA Court* 2008, 61, punti da 80 a 83; in questo senso si è espressa anche la Commissione nei punti da 28 a 30 della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, GU 2016, C 262)

D'altro canto, qualora il giudice del rinvio, al termine di tale verifica, dovesse giudicare che le attività pedagogiche della Congregazione non sovvenzionate dallo Stato spagnolo configurino un'attività economica, esso sarebbe ulteriormente tenuto ad accertare per quali attività di insegnamento venga utilizzata la sala per conferenze della scuola. Qualora il suo uso fosse riservato alle sole attività di insegnamento sovvenzionate dallo Stato

spagnolo, l'esenzione fiscale in discussione non potrebbe ricadere sotto il divieto dettato dall'art. 107; se, invece, l'utilizzo di tale sala per conferenze fosse dedicato unicamente alle attività di insegnamento fornite dalla Congregazione senza sovvenzioni dello Stato spagnolo, o anche solo misto, ovvero per entrambe le attività, l'esenzione potrebbe ricadere in suddetto divieto.

Dello stesso avviso era stato l'Avvocato Generale Juliane Kokott, nelle sue conclusioni presentate il 16 febbraio 2017, sebbene avesse fornito indicazioni più accurate all'indirizzo del giudice di rinvio. In linea con quanto espresso dalla Commissione alla Corte, l'AG affermava che sarebbe stato corretto negare che l'attività della *Congregación* fosse, nel complesso, di natura economica se questa non avesse avuto portata rilevante rispetto ai suoi servizi di insegnamento erogati con finalità sociali, culturali ed educative (ovvero gli insegnamenti obbligatori). Pertanto, ella stabiliva, pur evitando un'applicazione burocratica del diritto dell'Unione, alcuni criteri per la qualificazione di un'attività economica come del tutto secondaria, in nome del principio della certezza del diritto.

Invero, questa volta a dispetto della soglia prefigurata dalla Commissione (20%), l'Avvocato Generale riteneva che, di regola, un'attività economica può essere considerata come del tutto secondaria rispetto a un'attività non economica se rappresenta meno del 10% dell'attività considerata dell'ente interessato nel settore, di volta in volta, rilevante (nel caso di specie: il 10% dell'attività svolta dalla *Congregación* nel settore dei servizi di insegnamento nelle scuole), ciò in linea con le soglie usuali nel diritto della concorrenza negli altri ambiti rilevanti ai fini del mercato interno.

Al riguardo, la Commissione si richiamava al suo Regolamento (UE) n. 651/2014, 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e alla disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sempre da essa emanata (Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, GU 2014, C 198, pag. 1.). Il regolamento generale di esenzione per categoria – un atto giuridico obbligatorio ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, TFUE – deve essere certamente tenuto in debita considerazione in sede di valutazione dei fatti in esame; tuttavia, ad un esame più attento, nella parte dispositiva del regolamento in parola non si rinviene alcuna indicazione in merito a una qualche soglia del 20%, facendo notare che solo nei considerando del regolamento di cui trattasi, in un contesto oltremodo specifico, vale a dire, rispetto alle infrastrutture di ricerca, è indicata, a titolo esemplificativo, una siffatta percentuale. Una formulazione sostanzialmente identica si rinviene – riferita anche in questo caso agli organismi o infrastrutture di ricerca – nella disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, in una comunicazione della Commissione non giuridicamente vincolante, con cui essa rende nota la propria prassi amministrativa e propone agli Stati membri determinate misure.

Pertanto l'Avvocato Generale riteneva ingiustificato – correttamente – generalizzare la soglia (relativamente alta) del 20%, elaborata dalla Commissione *ad hoc* per le infrastrutture di ricerca e utilizzarla, nella fattispecie, al fine della definizione del carattere economico o non economico di un'attività.

Per calcolare il superamento o meno della soglia, l'AG suggeriva l'utilizzo di indicatori come la quota di spazi della scuola dedicata – rispetto alla superficie utile complessiva del complesso di edifici – all'una o all'altra tipologia di insegnamento; il numero di classi e di ore di lezione nonché il numero di scolari e insegnanti riferibili all'una e all'altra tipologia di insegnamento; il budget medio annuale che la scuola destina rispettivamente alle due tipologie di attività.

3. – Successivamente la Corte passa in rassegna singolarmente le quattro condizioni che configurano l'ipotesi di aiuto di Stato, ricordando che l'insussistenza di uno solo dei quattro requisiti comporta l'impossibilità di qualificare la misura controversa, nella fattispecie l'esenzione, come aiuto vietato ai sensi del diritto dell'Unione (sul punto, v. la storica sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, 24.07.2003, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 74). Nell'esaminare tali condizioni, in base a una giurisprudenza

consolidata, non occorre considerare tanto l'obiettivo soggettivo dichiarato dalle autorità nazionali, quanto piuttosto gli effetti delle misure adottate (a tal proposito, v. *Orange c. Commissione*, 26.10.2016, C-211/15 P, EU:C:2016:798, punto 38; *Commissione c. Hansestadt Lübeck*, 21.12.2016, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 48).

Anzitutto i giudici della Grande Sezione affermano che i presupposti circa l'aiuto concesso dallo Stato oppure mediante risorse statali e il vantaggio economico selettivo sembrano *sine dubio omnium* soddisfatti.

Per quanto attiene al criterio degli *aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali*, è riconosciuto che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non comprende soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, allevino gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (cfr. *Eventech*, 14.01.2015, C-518/13, EU:C:2015:9, punto 33). Anche un vantaggio fiscale che, pur non essendo collegato al trasferimento di risorse statali, ponga i soggetti beneficiari in una posizione più favorevole dal punto di vista finanziario rispetto agli altri soggetti passivi, rientra nel novero delle fattispecie potenziali della disposizione (v. *Commissione c. World Duty Free Group e a.*, 21.12.2016, C-20/15, EU:C:2016:981, punto 56).

Ciò vale anche, ovviamente, quando il vantaggio corrispondente è accordato da un ente locale dello Stato – nel caso di specie un Comune – o quando riduce le entrate di quest'ultimo. Infatti, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE si riferisce a tutte le misure finanziate con risorse pubbliche e imputabili allo Stato; il fatto che l'esenzione fiscale controversa nel caso di specie derivi dalla Convenzione del 1979 e, dunque, tragga origine da una disposizione di diritto internazionale non la priva del carattere di misura statale o finanziata mediante risorse dello Stato (v. *Association Vent De Colère! e a.*, 19.12.2013, C-262/12, EU:C:2013:851, punto 16).

La Corte sottolinea, pertanto, che l'eliminazione di un onere che dovrebbe normalmente gravare sul bilancio della Congregazione ha come corollario una diminuzione patrimoniale in misura corrispondente del Comune, configurando così a pieno il presupposto dell'intervento statale.

Nulla quaestio nemmeno circa il requisito del vantaggio economico selettivo. In base ad una giurisprudenza consolidata, caratteristica per la selettività del vantaggio è la circostanza che siano favorite talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre: discostandosi dal regime generale, la misura statale ad esso sottesa introduce, in questo modo, una ingiustificata differenziazione tra operatori economici che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito da detto regime (così, la sentenza *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, 08.11.2001, C-143/99, EU:C:2001:598, punto 41). È vero che la Corte riconosce che un vantaggio fiscale non è selettivo quando è giustificato dalla natura o dagli obiettivi generali del sistema nel quale si inserisce, in particolare quando una disposizione fiscale si fonda direttamente sui principi informativi o basilari del sistema fiscale nazionale (v. le sentenze *Commissione c. Hansestadt Lübeck*, 21.12.2016, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41 e *Commissione c. World Duty Free Group e a.*, 21.12.2016, C-20/15, EU:C:2016:981, punto 58); tuttavia, nel caso di specie, le ragioni di un'esenzione fiscale della Chiesa cattolica non emergono né dalla sistematica della normativa fiscale applicabile, né dai principi informativi o basilari del sistema fiscale spagnolo, poiché l'esenzione si fonda unicamente sulla Convenzione del 1979.

Pertanto, secondo la Corte, occorre considerare che l'ICIO costituisce un'imposta normalmente dovuta da tutti i contribuenti che effettuano lavori di costruzione o di ristrutturazione interessati da tale imposta, motivo per cui l'esenzione avrebbe come effetto di alleviare gli oneri che gravano sul bilancio della Congregazione. Di conseguenza, risulta che una siffatta esenzione fiscale escluderebbe che si configuri una misura indistintamente applicabile e costituirebbe un vantaggio selettivo a favore della Congregazione.

4. – Riguardo, invece, l'eventualità che l'esenzione possa incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza, la Corte afferma che spetta al giudice del rinvio valutare in fatto se si possano configurare questi ultimi due presupposti strettamente collegati tra loro, alla luce degli elementi interpretativi emersi e sulla base di tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito. In base a una giurisprudenza costante, non è a tal fine necessario dimostrare una reale incidenza dell'aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi o a falsare la concorrenza (per ultima, v. *Vervloet e a.*, 21.12.2016, C-76/15, EU:C:2016:975, punto 102).

Quanto poi alla terza condizione, è ben noto che una misura è idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri per il sol fatto di rafforzare la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi, motivo per cui non è necessario che l'impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi interni all'Unione.

Ulteriormente, in relazione al quarto presupposto, i giudici della Grande Sezione ricordano che gli aiuti diretti a sgravare un'impresa dai costi cui essa avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività rafforzano la posizione dell'impresa interessata rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi tra gli Stati membri e falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (cfr. *Commissione c. Italia e Wam*, 30.04.2009, C-494/06 P, EU:C:2009:272, punto 54; *Orange c. Commissione*, 26.10.2016, C-211/15 P, EU:C:2016:798, punto 65). Sicché risulta possibile che l'esenzione dall'ICIO di cui potrebbe beneficiare la Congregazione abbia come effetto di rendere più attraente la fornitura dei suoi servizi di insegnamento rispetto a quella dei servizi offerti da altri istituti operanti sul medesimo mercato, prefigurando, in tal modo, la quarta condizione.

Il giudice di rinvio sarà chiamato, inoltre, a stabilire se l'esenzione controversa nel procedimento principale possa produrre tali effetti anche alla luce dell'applicabilità del regolamento (CE) n. 1998/2006 a tale controversia (c.d. regolamento *de minimis*). È utile rammentare che, ai sensi dell'art. 2 di tale regolamento, si reputa che gli aiuti non eccedenti un tetto massimo di EUR 200.000 sull'arco di tre anni (o meglio, di tre esercizi finanziari) non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza, di modo che misure di questo tipo sono escluse dalla nozione di aiuti di Stato.

La Corte conclude sul punto ricordando la facoltà, da parte del giudice di rinvio, di chiedere la collaborazione di altri organi dello Stato membro interessato e di sollecitare a tal fine l'aiuto della Commissione, in conformità al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE), qualora dovesse nutrire dubbi o incontrare difficoltà per quanto riguarda la determinazione dell'importo degli aiuti di cui la Congregazione può aver beneficiato a titolo delle sue eventuali attività economiche.

5. – Nella parte finale della sentenza, la Corte affronta un ulteriore profilo relativo al caso di specie, ovvero se l'esenzione fiscale controversa sia da considerare come *un aiuto esistente o un aiuto nuovo*. La diversa qualificazione rileva non solo ai fini meramente classificatori, ma altresì procedurali, dal momento che, a norma dell'art. 108, par. 1 TFUE, gli aiuti esistenti possono essere regolarmente messi in atto fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità (v. *DEI c. Commissione*, 26.10.2016, C-590/14 P, EU:C:2016:797, punto 45); mentre, ai sensi dell'art. 108, par. 3 TFUE i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla Commissione e non possono essere messi ad esecuzione finché la procedura non si sia conclusa con una decisione definitiva (per ultime, v. *Deutsche Lufthansa*, 21.10.2013, C-284/12, EU:C:2013:755, punti 25 e 26; *Klausner Holz Niedersachsen*, 11.10.2015, C-505/14, EU:C:2015:742, punti 18 e 19).

Secondo quanto fatto osservare dal Governo spagnolo dinnanzi alla Corte, l'esenzione fiscale in questione costituirebbe un aiuto esistente, dal momento che l'Accordo del 3 gennaio 1979 tra la Santa Sede e il Regno di Spagna è stato concluso prima dell'adesione di quest'ultimo all'Unione europea, e l'esenzione controversa è fondata proprio su tale accordo.

I giudici dell'Unione chiariscono, invece, che, nel caso di specie, se è vero che l'Accordo del 1979, che prevede un'esenzione generale dalle imposte reali a favore della Chiesa cattolica spagnola, è antecedente all'adesione del Regno di Spagna all'Unione, resta il fatto che l'ICIO è stata introdotta nell'ordinamento giuridico spagnolo soltanto dopo tale adesione e che l'esenzione fiscale in discussione nel procedimento principale è derivata dal decreto del 5 giugno 2001. L'errore di valutazione del Governo spagnolo sta nell'aver ricondotto temporalmente l'esenzione all'accordo generale, anziché al decreto particolare di adozione e ed esecuzione della singola misura, motivo per cui essa va considerata alla stregua di un aiuto nuovo e va, pertanto, notificata in tempo utile alla Commissione.

6. – A ben vedere, con questa sentenza la Corte di Giustizia conferma un principio già ricavabile dalla recente giurisprudenza dell'Unione e dalla prassi della Commissione, che aveva aperto la strada con riferimento ad alcune vicende inerenti l'ordinamento italiano. In particolare, nel 2010, la Commissione aveva già contestato allo Stato italiano l'esenzione della vecchia ICI (Imposta comunale sugli immobili) a favore della Chiesa Cattolica italiana, qualificandolo come aiuto di stato illegale. Infatti, l'art. 7 comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223/06) che prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da alcune categorie di soggetti (tra cui figuravano proprio gli enti ecclesiastici) aveva richiamato l'attenzione della Commissione che, con la decisione n. 2013/284/UE, aveva ritenuto che l'esenzione dall'ICI concessa agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili interessati, attività d'impresa, configurava ugualmente un aiuto di Stato, e, pertanto, vietato dal diritto dell'Unione. Nelle more del procedimento, il legislatore italiano era intervenuto in ottemperanza alle istanze europee, introducendo nell'ordinamento l'art. 91-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in l. n. 27, 24 marzo 2012) che ha aggiunto un ulteriore requisito a quelli che devono possedersi, affinché si possa ottenere il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa immobiliare, nel frattempo divenuta IMU (Imposta Municipale Unica), ovvero lo svolgimento di attività con modalità non commerciali.

In tal modo, la Commissione ha tracciato la via per l'applicazione del divieto di aiuti di Stato anche nei confronti degli enti ecclesiastici, nella misura in cui questi svolgano una o più attività di tipo economico, seppure attraverso una decisione che, nel caso italiano, risulta notevolmente mitigata dalla rilevata *impossibilità assoluta* di dare esecuzione all'obbligo di recupero. Invero, le banche dati fiscali e catastali consentivano di identificare gli immobili utilizzati, ma non di ricondurre il tipo di attività svolta al singolo immobile, rendendo così impraticabile un calcolo oggettivo dell'imposta da recuperare. La decisione della Commissione è stata confermata da due sentenze del Tribunale (*Scuola Elementare Maria Montessori Srl c. Commissione* e *P. Ferracci c. Commissione*, 15.09.2016, T-219/13 e T-220/13, EU:T:2016:484 e EU:T:2016:485) e attende di essere smentita o confermata dalla Corte di giustizia innanzi alla quale pende, specie in relazione alla seconda pronuncia, il giudizio a seguito di impugnazione.

In verità, nel caso di specie riguardante la Chiesa cattolica spagnola, la Corte avrebbe potuto rafforzare la sua dichiarazione di principio in materia facendo proprio il puntuale ragionamento dell'Avvocato Generale, di cui, del resto, ha condiviso le conclusioni. Per la precisione, l'AG affermava che bisognava prima di tutto stabilire se il divieto di aiuti di Stato contenuto nell'art. 107, par. 1 TFUE potesse trovare applicazione, tenuto conto che l'art. 17 TFUE obbliga l'Unione a rispettare lo *status* di cui godono le chiese negli Stati membri e a non pregiudicarlo. Con il suddetto art. 17 TFUE il Trattato di Lisbona ha recepito una disposizione contenuta già nell'art. I-52 del *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa* e le cui origini si ritrovano nella dichiarazione sullo *status* delle chiese e delle organizzazioni non confessionali adottata nel 1997. L'art. 17 TFUE concretizza e integra, in definitiva, il più generale principio, sancito dall'art. 4, par. 2 TUE relativo al rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri insita nelle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali. Senza dubbio, con l'art. 17 TFUE è stata data espressione, attribuendovi una posizione preminente, al particolare ruolo sociale delle chiese negli Stati membri. L'Avvocato Generale fa notare,

però, che la disposizione in parola non può essere letta come una deroga settoriale in base alla quale l'attività delle chiese si svolgerebbe, in termini generali, al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. In particolare, il diritto dell'Unione deve trovare applicazione nei casi in cui le chiese svolgono attività economiche, come riconosciuto dalla Corte in una giurisprudenza consolidata anche rispetto alle associazioni o federazioni sportive. Il significato dell'articolo 17 TFUE non risiede, dunque, in un caso come quello in esame, nel fatto che l'attività delle chiese sarebbe sottratta in termini generali dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quanto piuttosto nel fatto che *nell'interpretare e applicare* il diritto dell'Unione il loro *status* deve essere rispettato e non può essere pregiudicato.

A prescindere dalle modalità della statuizione, più o meno mitigate per questioni di tipo diplomatico, gli effetti della decisione non si riverbereranno unicamente sul caso di specie; l'importante effetto di cui è provvista la decisione è stato confermato dallo stesso Presidente della Corte Koen Lenaerts, che, incontrando i giornalisti a Lussemburgo, ha affermato che la sentenza è rilevante non solo per la Spagna, ma anche per paesi come l'Italia, la Francia e il Belgio, che hanno un concordato con la Chiesa e la cui relazione con lo Stato è un tema molto delicato.